

APRODUC



ASSOCIAZIONE
PER LA TUTELA
DELLE PROPRIETÀ
COLLETTIVE
E DEI DIRITTI
DI USO CIVICO

Roma, 27 luglio 1994

A tutti i Soci
A.PRO.D.U.C.

iniziativa legislativa in materia di usi civici

In esito alla riunione della scorsa settimana abbiamo predisposto un testo che fa il punto della situazione, sul piano della iniziativa legislativa .

Il testo dovrebbe essere usato per i contatti con le forze politiche, le amministrazioni dello Stato e le commissioni parlamentari.

Attendiamo osservazioni per una formulazione definitiva (entro la fine di ~~luglio~~ *settembre*)

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. M. Athena Lorizio)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Athena Lorizio', written in a cursive style.



Iniziativa legislativa in materia di "usi civici"

Si rende necessario un rapido intervento legislativo contenente normativa di principio in materia di "usi civici".

E' noto che dietro questa vetusta terminologia stanno alcuni milioni di ettari (da tre a cinque milioni di ettari di terreni silvo-pastorali nel territorio nazionale) di grandissimo valore ambientale per i quali si rende necessario l'avvio di una nuova politica di sviluppo (c.d. beni civici).

La valorizzazione ambientale di questi terreni (classificati a tutti gli effetti come "bellezze naturali" A NORMA dell'art.1, lett. h) l. 8 agosto 1985 n. 431) e una ripresa su di essi delle attività silvo-pastorali (forestazione e zootecnia) compatibilmente alla politica agricola della comunità europea, renderebbe possibile ottenere importanti risultati non solo sul versante produttivo ma anche sul versante dell'occupazione.

Considerando anche solo un addetto ogni ottanta/cento ettari si potrebbe facilmente arrivare alla creazione di circa 50 mila nuovi posti di lavoro.

Sul versante economico-finanziario occorre individuare le fonti di finanziamento di questa politica di sviluppo sia in



ambito nazionale (si pensi al circuito delle casse rurali e artigiane chiamate per legge a investire i loro proventi in attività di questo tipo) sia sul versante europeo (fondi regionali, fondi per la salvaguardia ambientale, per la forestazione, etc.).

Sul piano legislativo le competenze in materia appartengono alle Regioni la cui iniziativa, salvo rare eccezioni, è in questo momento pressoché assente. Occorre una forte spinta nazionale perché le politiche regionali possono rimettersi in moto.

La recente legge sulla montagna (l. 31 gennaio 1994, n.97) ha provveduto alla fissazione di una normativa quadro per quanto concerne gli organismi di gestione dei beni civici. Si tratta di una normativa da completare e integrare. È necessario poi provvedere alla normativa quadro in ordine alle modalità di gestione dei beni e alla disciplina relativa alla circolazione e alla tutela degli stessi, rimasta ferma ai fondamentali principi di cui alla l. 16.6.1927 n. 1766 (da conservare nei loro fondamenti ma da aggiornare).

Si rende inoltre necessario provvedere (necessariamente con legge nazionale) all'introduzione di meccanismi di "sanatoria" con oggetto situazioni ormai consolidate di possesso o realizzazioni abusive, spesso avvenute in perfetta buona fede e comunque ormai non più reversibili. Solo la soluzione di queste situazioni (causa di notevole conflittualità) con-



sentirebbe l'avvio in materia di una politica di sviluppo produttivo con oggetto i beni (ancora di imponente entità, come accennato) effettivamente di natura silvo-pastorale.

Ancora, e' necessario provvedere alla riorganizzazione dei Commissariati agli usi civici, uffici giurisdizionali di carattere speciale preposti alla tutela dei beni civici. Detti uffici, già organizzati nell'ambito del Ministero dell'Agricoltura, di recente sono stati trasferiti, conformemente alla loro natura di uffici giurisdizionali, alle dipendenze del Ministero della Giustizia (art.5, l. 4 dicembre 1993, n.491). Tuttavia essi restano privi di attrezzature e di mezzi, e allo stato sono pressoché impossibilitati a funzionare.

Recente giurisprudenza della Corte costituzionale e soprattutto della Corte di Cassazione (Cass. 28 gennaio 1994, n.858, C. Cost. 25 marzo 1993 n. 133), che ha ritenuto non conforme ai principi del vigente ordinamento la commistione in capo al Commissario agli usi civici di funzioni di iniziativa processuale e di funzioni cognitive, rende altresì necessario riorganizzare sul piano procedurale l'attività giurisdizionale degli uffici stessi. Sul punto, si può provvedere attraverso l'istituzione di un ufficio di pubblico ministero addetto alla materia (che potrebbe essere lo stesso Commissario, se privato delle funzioni giudicanti); ovvero attraverso la costituzione di un ufficio amministrativo presso la Regione in posizione di piena indipendenza, deputato all'esercizio



ASSOCIAZIONE
PER LA TUTELA
DELLE PROPRIETÀ
COLLETTIVE
E DEI DIRITTI
DI USO CIVICO

dell'iniziativa processuale (con carattere di doverosità) a tutela dei beni civici.

In conclusione, la legge nazionale deve contenere:

- a) principi in tema di gestione, circolazione e tutela dei beni civici, vertenti anche sulle problematiche economico-finanziarie (da attuare con legge regionale data l'attribuzione regionale della materia);
- b) norme in tema di "sanatoria" di possessi e trasformazioni abusive di beni civici in situazioni irreversibili;
- c) norme in tema di organizzazione dei commissariati agli usi civici come uffici giurisdizionali e in tema di iniziativa processuale.

APRODUC, Associazione che raccoglie i più noti esperti della materia e i principali operatori, può provvedere rapidamente alla redazione di una bozza del testo normativo (che terrà conto dei progetti elaborati nel recente passato dal Ministero dell'Agricoltura) da sottoporre all'attenzione delle forze politiche e delle Commissioni Parlamentari.